

Firenze, 12 maggio 2022

OGGETTO: Procedimento di VAS ex artt. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 relativo al nuovo Piano Operativo – Comune di Fiesole.
RAPPORTO ISTRUTTORIO.

In riferimento al procedimento di VAS relativo all'oggetto

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/02/2016 di approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza tecnica ai Comuni in materia di VAS, con la quale si individua Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;
- la convenzione sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Fiesole, con la quale la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e relativamente alle procedure di VAS ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione;

Dato atto

- che il Comuni di Fiesole, in qualità di Autorità Procedente ha redatto e/o fatto proprio il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 24 L.R. 10/2010;
- che ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sono stati adottati con Deliberazione di Consiglio n. 1 del 11/01/2022, sono stati pubblicati sul BURT in data 26 gennaio 2022 e contestualmente messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni e del pubblico;

Considerati i contributi e le osservazioni pervenuti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di sui sopra;

Considerato che fra quanto sopra pervenuto si evidenzia il seguente contributo di cui agli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010:

- Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 8974 del 25/03/2022);



- Regione Toscana / Settore Logistica e Cave (prot. n. 8968 del 25/03/2022);
- Regione Toscana / Settore Forestazione. Agroambiente (prot. n. 8968 del 25/03/2022);
- Regione Toscana / Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 8968 del 25/03/2022);
- Regione Toscana / Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche" (prot. n. 8968 del 25/03/2022);
- Regione Toscana / Settore Pianificazione del Territorio (prot. n. 8968 del 25/03/2022);

Considerato che fra quanto sopra pervenuto si evidenziano le seguenti osservazioni:

- Alina Payne (prot. n. 8926 del 05/03/2022);
- Campaert Kristel (prot. n. 9088 del 28/03/2022);

CONSIDERAZIONI

A) In merito al contributo pervenuto da:

- Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 8974 del 25/03/2022);
- Regione Toscana / Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 8968 del 25/03/2022);

sebbene la materia del paesaggio rientri genericamente fra le componenti ambientali, si ritiene che tali aspetti possano essere affrontati e risolti nell'ambito del più esaustivo procedimento di conformazione al PIT-PPR, attraverso l'ordinario e previsto coinvolgimento degli uffici competenti, senza la necessità di una duplicazione tematica all'interno dell'endo-procedimento VAS, nello spirito di semplificazione indicato dall'art. 23 comma 3 della L.R. 10/2010.

B) Il contributo pervenuto da:

- Campaert Kristel (prot. n. 9088 del 28/03/2022);

affronta tematiche con localizzazione di interesse dell'osservante che, seppur meritevoli di considerazione da parte dell'Autorità Procedente nel procedimento urbanistico di cui alla L.R. 65/2014, o non evidenziano l'insorgenza di impatti ambientali e pertanto si ritiene non afferiscano al presente procedimento di VAS, oppure affrontano tematiche ambientali in modo soggettivo e con minor autorevolezza rispetto ai soggetti pubblici competenti in materia, portatori di interessi pubblici in via esclusiva e che partecipano al procedimento ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010. Dai contributi dei soggetti pubblici competenti in materie ambientali è emersa una parziale attinenza fra alcuni aspetti di interesse dell'osservante e quanto contenuto nel contributo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (prot. n. 8974 del 25/03/2022), limitatamente agli aspetti paesaggistici. Per tale aspetto si rimanda alla precedente considerazione evidenziata con lettera A). Sugli altri aspetti ambientali citati, non è emersa alcuna segnalazione dai soggetti pubblici competenti.

Si ricorda che in materia di VAS la disciplina normativa prevede una scala di approfondimento e di interazione di livello urbanistico/strategico. Eventuali esigenze di dettaglio "non irrimediabili" potranno essere affrontate e risolte alla scala progettuale.

C) Il contributo pervenuto da:

- Alina Payne (prot. n. 8926 del 05/03/2022);

contiene proposte strategiche relative a tematiche di interesse dell'osservante che, seppur meritevoli



di considerazione da parte dell'Autorità Procedente nel procedimento urbanistico di cui alla L.R. 65/2014, non evidenziano l'insorgenza di impatti ambientali e pertanto si ritiene non afferiscano al presente procedimento di VAS.

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; significativo ☹) relativi alle previsioni contenute negli strumenti in oggetto e ai contenuti del rapporto ambientale individuati nell'allegato 2 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

Biodiversità	☺
Popolazione	☺
Salute umana	☺
Flora	☺
Fauna	☺
Suolo	☺
Acqua	☺
Aria	☺
Fattori climatici	☺
Beni Materiali	☺
Patrimonio culturale architettonico archeologico	☺
Paesaggio	☹
Interrelazione fra i suddetti valori	☺
Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente	☺

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce di concludere il procedimento VAS.

Si fa presente infine che



1. i contributi pervenuti da:

- Regione Toscana / Settore Logistica e Cave (prot. n. 8968 del 25/03/2022);
- Regione Toscana / Settore Forestazione. Agroambiente (prot. n. 8968 del 25/03/2022);
- Regione Toscana / Settore Pianificazione del Territorio (prot. n. 8968 del 25/03/2022);

evidenziano raccomandazioni che, seppur non propriamente afferenti ad impatti ambientali, sono indirizzate ad una migliore articolazione dei contenuti del Piano aventi carattere ambientale. Si invita l'Autorità Procedente a considerare quanto in essi contenuto.

2. il contributo pervenuto da:

- Regione Toscana / Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche" (prot. n. 8968 del 25/03/2022);

può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Cardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografata